



FEDERAZIONE NAZIONALE U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

Prot. N. _____/08

Roma, 13 febbraio 2008

Al Vice Segretario Regionale
Segretario Provinciale di Salerno
Sig. De Conte
C/o C.C. SALERNO

E, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento
Dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Ettore Ferrara
ROMA

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
Dell'Amministrazione Penitenziaria
Dr. Emilio Di Somma
ROMA

Al Signor Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Dr. Massimo De Pascalis
DAP – ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
c/o l'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
c.a. Dr.ssa Piera Conte
ROMA

Al Provveditorato Regionale
Amm.ne Penitenziaria Campania
NAPOLI

Alla Direzione
della Casa Circondariale di
SALERNO

Oggetto: Istanze di parte e termini di risposta.



FEDERAZIONE NAZIONALE U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

PRESO ATTO della questione sollevata dalla S.V. in relazione ai ritardi o alle mancate risposte alle eventuali istanze depositate nell'esercizio del diritto di informazione dei dirigenti sindacali;

la scrivente O.S. ritiene meritevole di alcune considerazioni di diritto che speriamo essere utile sia nel caso specifico che nelle situazioni generali che dovrebbero verificarsi.

Il protocollo d'intesa Regionale Campania, lettera circolare n.3 del 2004, indica al comma 6 dell'art. 1 i termini massimi entro i quali le istanze presentate dalle OO. SS. vanno evase: “le risposte alle richieste di notizie avanzate dalle Organizzazioni Sindacali vanno evase con pertinenza e celerità, e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione delle richieste stesse.”.

Tale assunto, proprio per la rilevanza dell'atto di riferimento, assume la valenza di norma contrattuale seppur ristretta all'ambito regionale.

Le circostanze per cui ad una istanza trasmessa formalmente da una Organizzazione Sindacale per acquisire eventuali informazioni non viene esauriti nei termini previsti (che si ricorda essere 15gg. Per la Campania) senza una motivazione giustificante, o non riceve risposta alcuna, configura le ipotesi di violazioni delle norme previste dai contratti così come disciplinato dal codice penale all'Art. 509 del C.P. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro:

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (2)



FEDERAZIONE NAZIONALE U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

E la violazione dell'art. Art. 8. Legge 14 luglio 1959, n. 741

(Art. 8

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1* della presente legge è punito con una ammenda da lire 5000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

* Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriale, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.)

Tali principi, inoltre, trovano più ampia sfera di riscontro nel dettato dell'art. 328 del C.P.: rifiuto od omissione di atti d'ufficio:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”

In questo caso i termini entro i quali è legittimo pretendere una risposta sono 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.



FEDERAZIONE NAZIONALE U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE

Appare inoltre ovvio, senza disquisire dettagliatamente nelle varie condizioni che determinano la fattispecie di fatto costituente reato, che vi deve essere da parte del P. U. o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio una omissione dovuta ad un atto che lo stesso avrebbe dovuto compiere, dal quale può derivare anche un pregiudizio o grave danno per l'istante.

Si resta in attesa di un cortese riscontro di eventuali osservazioni la S.V. intenda formulare, cogliendo l'occasione per porgere cordiali saluti.-

Il Presidente USPP
Segretario Nazionale UGL FN PP
Giuseppe Moretti